



Repubblica italiana

Corte dei conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dalle magistrature:

Dott.ssa Donata Cabras	Presidente
Dott.ssa Maria Paola Marcia	Consigliere
Dott.ssa Elisabetta Usai	Primo referendario
Dott.ssa Cristina Ragucci	Referendario
Dott.ssa Maria Stella Iacovelli	Referendaria (relatrice)

nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2021;

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, come modificato dal decreto legislativo 9 marzo 1998, n. 74 recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (Tuel);

Visto l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (Tusp);

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 19/INPR del 21 luglio 2017, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 22/INPR del 21 dicembre 2018, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello *standard* di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016;

Vista la deliberazione n. 5/2020/INPR di approvazione del "Programma delle attività di controllo per l'anno 2020" della Sezione del controllo per la Regione Sardegna, con riferimento all'attività di monitoraggio delle misure adottate ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016;

Visto il decreto n. 6/2020 del Presidente della Sezione del controllo per la Regione Sardegna che attribuisce alla Referendaria Maria Stella Iacovelli l'attività di verifica degli adempimenti connessi alla presentazione dei piani di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente, possedute dagli enti locali;

Visti gli esiti delle verifiche effettuate attraverso la consultazione della banca dati "Partecipazioni" del MEF (Ministero dell'economia e delle finanze), con riferimento agli enti locali della Regione Autonoma della Sardegna;

Vista la deliberazione di questa Sezione n. 151/2020/VSG, assunta nella Camera di consiglio del 10 dicembre 2020;

Vista la nota del Comune di Scano di Montiferro datata 21 dicembre 2020 e assunta al protocollo della Sezione con il n. 0000082 dell'11 gennaio 2021;

Vista la documentazione trasmessa alla Corte dal Comune di Scano di Montiferro con nota prot. n. 0000111 del 12 gennaio 2021;

Vista la nota prot. n. 0000155 del 18 gennaio 2021 con la quale il Magistrato istruttore Referendaria Maria Stella Iacovelli ha deferito la relazione istruttoria per le determinazioni collegiali;

Vista l'ordinanza n. 1/2021 con cui il Presidente della Sezione del controllo per la Regione Autonoma della Sardegna ha convocato la Sezione medesima per la Camera di consiglio del 20 gennaio 2021;

Udita la relatrice Referendaria Maria Stella Iacovelli;

FATTO

In seguito alle verifiche effettuate da questa Sezione in materia di adempimenti connessi alla razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche veniva adottata la deliberazione n. 151/2020/VSG con riferimento al Comune di Scano di Montiferro (OR) con la quale, tenendo conto degli esiti dell'attività istruttoria compiuta avvalendosi del portale "Partecipazioni" del Mef, della sezione "Amministrazione trasparente" del Comune, dell'applicativo ConTe, e in seguito al mancato riscontro alla richiesta istruttoria formulata dalla Corte con nota prot. n. 0005061 del 16 novembre 2020, si accertava l'inadempimento dell'amministrazione rispetto all'obbligo di adozione del provvedimento di ricognizione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre del 2017, previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016.

In seguito alla comunicazione al Comune della citata deliberazione n. 151/2020, l'amministrazione faceva pervenire in Sezione una nota datata 21 dicembre 2020 e assunta al protocollo della Corte con il n. 0000082 dell'11 gennaio 2021, in cui si rappresentava che *"• l'Ente in data 28/12/2018 con deliberazione di C.C. n.28 ha approvato la revisione periodica ordinaria delle società partecipate: Abbanoa S.p.A. nella misura dello 0,0362552%; • I dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2017 non sono stati inviati in tempo utile, entro il 24/05/2019 alle strutture di monitoraggio, tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale*

Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>. • *Non risulta al nostro protocollo la VS richiesta istruttoria datata 16/22/2020 (da leggere 16/11/2020) prot. N. 0005061;".*

Con successiva nota, assunta al protocollo della Sezione con il n. 0000111 del 12 gennaio 2021, l'ente locale trasmetteva alla Corte copia della deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 28 dicembre 2018 con annesso elenco delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2017, inclusivo della società Abbanoa.

All'esito dell'esame della documentazione pervenuta, il Magistrato istruttore ha chiesto al Presidente di deferire alla valutazione collegiale della Sezione l'adempimento del provvedimento di ricognizione periodica da parte del Comune di Scano di Montiferro.

DIRITTO

L'art. 20, comma 1, del Tusp pone l'obbligo, in capo alle amministrazioni pubbliche, di procedere, con cadenza annuale, alla ricognizione delle partecipazioni societarie effettuando, *"con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*, specificando che *"le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15."* Il successivo comma 3 detta la cadenza temporale degli adempimenti ivi prescritti, precisando che tali provvedimenti vanno *"adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4."*

Inoltre, l'art. 26, comma 11, del Tusp dispone che *"Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017."*

Con deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR la Sezione delle autonomie, ribadendo e dettagliando il suindicato disposto normativo, ha stabilito che *"la revisione periodica è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno, per la prima volta nel 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017"* e che gli *"esiti della revisione periodica, al pari di quella straordinaria, vanno comunicati alle competenti Sezioni di controllo della Corte, nonché alla struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 del Tusp per il tramite dell'applicativo "Partecipazioni", per le verifiche di rispettiva competenza"*.

Nell'ottica di rafforzare la cogenza dell'obbligo di ricognizione periodica, l'art. 20, comma 7, del Tusp introduce un meccanismo sanzionatorio che si incentra sulla *"mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali"* e comporta *"la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti."*

Alla luce della normativa sopra richiamata e sulla scorta degli elementi istruttori acquisiti alla data del 10 dicembre 2020, la Sezione accertava l'inadempimento dell'ente all'obbligo di adottare il provvedimento di ricognizione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre del 2017 previsto dall'art. 20 del Tusp con deliberazione n. 151/2020/VSG.

In seguito alla comunicazione della suindicata deliberazione n. 151/2020 il Comune rappresentava alla Sezione, con nota in data 21 dicembre 2020 e assunta al protocollo della Corte al n. 0000082 dell'11 gennaio 2021, di

non aver ricevuto la richiesta istruttoria della Corte prot. n. 0005061 del 16 novembre per un errore riconducibile alla posta elettronica istituzionale, verificato dagli Uffici della Corte, e di aver assunto il provvedimento di revisione ordinaria ex art. 20 del Tusp che trasmetteva alla Sezione con successiva *pec* in data 12 gennaio 2021, prot. n. 0000111.

Il Collegio, presa visione della deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 28 dicembre 2018 con cui l'amministrazione procede alla ricognizione delle partecipazioni societarie possedute alla data del 31.12.2017 (con annesso "Allegato A" dal quale risulta la partecipazione in Abbanoa s.p.a. per una quota pari allo 0,0362552% del capitale sociale) e considerato che non è imputabile al Comune il ritardo nella ricezione della delibera consiliare n. 28/2018 da parte della Sezione, reputa necessario procedere alla modifica e integrazione della precedente deliberazione n. 151/2020/VSG. Invero, la positiva considerazione del provvedimento di revisione ordinaria adottato dal Comune si pone quale elemento di fatto rilevante ai fini dell'attività di controllo in questione che lo assume da presupposto per concludere nella direzione dell'adempimento all'obbligo di revisione periodica delle partecipate detenute al 31 dicembre 2017 da parte dell'ente locale.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Sardegna

ACCERTA

- l'adempimento del Comune di Scano di Montiferro rispetto all'obbligo di adottare il provvedimento di ricognizione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre del 2017 previsto dall'art. 20, comma 1 e 3, e dall'art. 26, comma 11, del d.lgs. n. 175/2016;
- l'inadempimento dell'amministrazione in ordine all'obbligo di comunicazione, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Mef, del

provvedimento di revisione periodica;

RICHIAMA

il Comune di Scano di Montiferro alla puntuale osservanza degli obblighi normativi in tema di comunicazione dei provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni detenute e al puntuale e tempestivo riscontro alle richieste formulate dalla Sezione;

DISPONE

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema ConTe, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Scano di Montiferro, anche per la successiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- che copia della medesima deliberazione sia trasmessa alla Struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 175/2016 presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2021.

LA RELATRICE
Maria Stella Iacovelli

IL PRESIDENTE
Donata Cabras

Depositata in Segreteria in data 21 gennaio 2021

IL DIRIGENTE
Paolo Carrus